



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE
Deliberazione nr. 144 del 21-11-019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 86/2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **22:40**, nella residenza Municipale di Creazzo si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome e nome	Incarico	Presenza
Maresca Carmela	SINDACO	P
GIACOMIN STEFANO	ASSESSORE	P
SERRAINO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CELEGATO CHIARA	ASSESSORE	P
MARASCHIN CINZIA	ASSESSORE	P
DIDONI MANUELA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Sig. Graziani Renato Segretario Comunale

Il Sig. Maresca Carmela nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO** che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, riprendendo le disposizioni contenute nell'art. 39 della Legge 449/97;
- che l'art. 2 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- RICHIAMATO** l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come riscritto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 75/2017, nel quale è previsto che il piano triennale dei fabbisogni venga adottato annualmente, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti (comma 4, 2° periodo), senza, quindi, indicare in merito alcuna specifica scadenza;
- RICORDATO** che le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale (comma 6); ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017;
- RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 17/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019-2021;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 27/12/2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019-2021;
 - la deliberazione di giunta comunale n. 12 del 31.01.2019, di approvazione del Piano della performance 2019-2021;
 - N. 20 del 15.02.2018, con cui è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, per il triennio 2018-2020;
 - N. 86 del 16.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022;
- VISTO** il Decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. 173 del 27.07.2018, con cui sono state definite le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni", atto di natura non regolamentare, ma che contiene una metodologia operativa di orientamento applicativo nell'ambito della quale gli enti locali possono operare anche in virtù dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta;
- che secondo le Linee guida di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche, il

piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) diventa lo “strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e gestione” del personale necessario all’organizzazione, comportando il superamento della dotazione organica che, da “contenitore” rigido, è destinato a divenire valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile per ciascun ente, che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, rimane quello del tetto massimo di spesa ovvero il limite imposto dall’art. 1, c. 557, della L. 296/2006, ossia la spesa media del triennio 2011-2013;

che con la rimodulazione annuale del PTFP le Amministrazioni individueranno volta per volta la dotazione di personale che le stesse ritengono corrispondente ai propri fabbisogni, in relazione ai propri programmi ed obiettivi o a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e comunque in coerenza con gli effettivi fabbisogni di erogazione dei servizi;

che nell’ambito dell’indicatore di spesa massima potenziale, le Pubbliche amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

RICHIAMATI

l’art. 1, comma 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente, nonché il comma 557-quater come introdotto dal D.L. n. 90/2014, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (quindi triennio 2011-2013), parametro temporale considerato “fisso e immutabile” (delibera n. 25/2014 Sez. Autonomie Corte dei Conti);

l’art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, di modifica dell’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente, per gli anni 2017 e 2018, l’ampliamento delle facoltà assunzionali, per gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti, nel limite del 75% della spesa per il personale cessato nell’anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione (dell’anno precedente) sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10 aprile 2017, pubblicato in G.U. n. 94 del 22 aprile 2017, facoltà finora consentita solo per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti con possibilità, per il 2018, di elevarla al 90% qualora, oltre al rapporto medio dipendenti/popolazione come sopra indicato, ci sia anche il rispetto del saldo, di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% mentre, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i. gli Enti Locali con popolazione superiore ai 1000 abitanti, che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un

contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno 2018;

CONSIDERATO quindi, che a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 determinando il superamento delle limitazioni al turn over e a decorrere dall'anno 2019 e quindi per tutti gli Enti locali, sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

DATO ATTO che i vincoli posti dalla normativa vigente cui è necessario attenersi in materia di spese di personale sono contenuti nelle seguenti disposizioni dell'art. 1, c. 557, 557 bis e 557 quater della L. n. 296/2006, in quanto la nuova normativa di riferimento contenuta nell'art. 33 del D.L. n. 34 del 30.04.2019, è ad oggi non applicabile, non essendo ancora stato adottato l'apposito previsto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, c. 557 quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € **1.912.286,67** espandibile fino ad un potenziale massimo di €. 1.973.809,89 in caso di ripristino a tempo pieno di contratti di lavoro precedentemente trasformati in tempo parziale;

RITENUTO quindi di procedere alla quantificazione della capacità assunzionale dell'ente, verificando altresì eventuali residui di capacità assunzionale derivanti dalle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, ai sensi dell'art. 3, c. 5, quinto periodo del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019;

DATO ATTO pertanto che, in base a quanto previsto dall'art. 3, c. 5, nella sua ultima formulazione a seguito del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, e come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, in relazione all'anno 2019 "*il quinquennio precedente dinamico*" deve essere individuato nel quinquennio 2015/2016/2017/2018/2019 (cessazioni 2014/2015/2016/2017/2018);

VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, e atteso in proposito che questo Ente:

- ha approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021 con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 17.12.2018;
- ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2019;
- è stato altresì rispettato il termine previsto dall'art. 13 della legge n. 196/2009 per l'invio dei suddetti documenti contabili alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione, come risulta dalle attestazioni della Ragioneria Generale dello Stato del 06.02.2019 (bilancio) e del 10.06.2019 (rendiconto);

- ha adottato con deliberazioni di Giunta comunale n. 126 del 27.12.2018 e n. 12 del 31.01.2019 rispettivamente il PEG e il Piano della Performance per il triennio 2019/2020/2021;
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio anno 2018 e trasmesso la relativa certificazione in data 29.03.2019 alla Ragioneria Generale dello Stato, rispettando così il termine del 31 marzo prescritto dalla legge per l'invio;
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come risulta dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2018;
- con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2018 ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2018/2020;
- ha effettuato la prescritta ricognizione su personale in soprannumero e delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come da certificazioni dei Responsabili di Area depositate agli atti;
- ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti, previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- ha rispettato la copertura minima prevista ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzione delle categorie protette (disabili);

RICORDATO che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 89, c. 5, e del D.Lgs. n. 165/2001, spetta alla Giunta la definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
 che l'attuale organico del personale prevede un totale complessivo di n. 54 dipendenti;
 che ai primi del mese di marzo 2020 è prevista la cessazione per pensionamento per sopraggiunti limiti d'età di un dipendente esecutore operaio cat. B1 assegnato all'Area Territorio lavori pubblici e servizi;

ATTESO che per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime*

finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

- RICHIAMATO** quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad € 40.822,87;
- RITENUTO** necessario integrare la programmazione del fabbisogno di personale, 2020-2022, di cui alla delibera n. 86 del 16.07.2019, con riferimento alla previsione delle esigenze di personale a tempo determinato, ferme restando le previsioni per assunzioni a tempo indeterminato;
- PRESO ATTO** che l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è stata elaborata tenendo conto delle valutazioni e delle richieste formulate dai Responsabili di Area dell'ente, valutate ed accolte dall'amministrazione sulla base delle prioritarie esigenze di assunzioni a tempo determinato, della verifica delle possibilità assunzionali consentite e della compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, il tutto in coerenza con la pianificazione triennale delle performance dell'ente;
che tale programmazione trova, dunque, copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale, esercizi 2021 e 2022;
- CONSIDERATO** che:
il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L 296/2006 relativo alla media del triennio 2011-2013 è pari ad € € **1.912.286,67**, espandibile fino ad un massimo potenziale di € 1.973.808,89, in caso di ripristino a tempo pieno di contratti di lavoro precedentemente trasformati in tempo parziale, come previsto dal Decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sopra citato, il quale recita: “La spesa del personale in part time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzioni. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno”;
- RITENUTO** di rinviare ai contenuti dei pareri rilasciati dal revisore dei Conti in occasione dell'esame del bilancio e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, la verifica del rispetto dei limiti di legge vigenti e la verifica della coerenza della programmazione del personale;
- RILEVATO** che del contenuto del presente provvedimento si procederà a fornire idonea informazione alle RSU aziendali ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTI** il D. Lgs. 267/2000;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 100 del 13.12.2011 come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta n. 49 del 23.04.2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs.267/2000 del responsabile del servizio personale e del responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di confermare la propria precedente programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020 – 2022, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 16.07.2019 relativamente alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**;
3. di integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, nel rispetto dei vincoli in materia, relativamente alle **assunzioni di personale a tempo determinato**, come in dettaglio di seguito disposto:
ANNO 2020:
 - assunzione straordinaria per n. 9 mesi nel corso del 2020 di un esecutore cuoco, cat. B1 a tempo parziale 25h/settimana, da destinare al servizio cucina dell'asilo nido/scuola d'infanzia statale di Creazzo, per necessità del servizio;
 - assunzioni straordinarie da attivare in caso di necessità per sostituzioni di educatrici e di ausiliarie presso l'asilo nido per un periodo di 4 mesi;
 - previsione della spesa di € 3.000,00 per eventuale ricorso ad agenzia di somministrazione lavoro per il servizio educativo dell'asilo nido**ANNO 2021:**
nessuna programmazione.
ANNO 2022:
nessuna programmazione
4. di prendere atto che la spesa per le assunzioni a tempo determinato sopra previste è contenuta entro il limite di spesa per il personale flessibile di cui all'art. 9, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, pari ad €. 40.822,87/anno;
5. di ricordare, altresì, che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa, potrà essere modificato in relazione alle nuove o diverse esigenze che si dovessero rappresentare;
6. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
7. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- 8.** di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo Piano dei fabbisogni, presente SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e le istruzioni della circolare RGS n. 18/2018.
- 9.** Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, c. 4, del D. lgs. 267/2000, stante la necessità di dare tempestivo seguito agli ulteriori adempimenti.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 21-11-19

Il Responsabile del servizio
Cora' Stefania

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 21-11-19

Il Responsabile del servizio
Giroto Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Maresca Carmela

Il Segretario
Graziani Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:

Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Addì

Il SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Renato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA

- ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Renato

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18-08-2000, nella seduta del _____ con il seguente esito:

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE